

# **BGer 1P.571/2002 vom 30. Januar 2003**

Bundesgericht, 2003-01-30, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_1P.571\\_2002](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1P.571_2002)

FR: TF 1P.571/2002 du 30 janvier 2003

IT: TF 1P.571/2002 del 30 gennaio 2003

## **Regeste**

Procedura penale

## **Erwägungen**

### **E. 4**

Il ricorrente impugna anche l'indennità stabilita dalla CRP per la perdita di guadagno da lui subita in seguito al procedimento penale e contesta la conclusione dei Giudici cantonali secondo cui, pur avendo il procedimento penale provocato un deterioramento della sua salute, non sarebbe dimostrata la privazione permanente di ogni possibilità di guadagno. Secondo il ricorrente, che si appoggia ai certificati medici agli atti, il procedimento penale sarebbe l'unica causa della sua durevole incapacità al guadagno; egli ritiene quindi giustificato un indennizzo corrispondente al 25% del salario per il periodo dal 9 novembre 1999 (data dell'arresto) al 27 ottobre 2006 (data in cui beneficerà della rendita AVS). Contrariamente all'opinione del ricorrente, i Giudici cantonali non hanno fondato il giudizio solo sullo scritto del 7 giugno 2001 del dott. C. \_\_\_\_\_, ma su una valutazione globale, spiegata e motivata, degli atti disponibili, che attestavano, tra l'altro, precedenti seri problemi psichici a carico dell'istante. In particolare, la Corte cantonale si è basata anche sulla risposta dell'11 novembre 1999 del citato medico ai quesiti del PP e sulla decisione dell'8 luglio 1999 dell'Ufficio AI con la quale era già stato riconosciuto all'istante un grado d'invalidità del 75%. Senza incorrere nell'arbitrio, la CRP ha quindi ritenuto non realizzato un aumento dell'incapacità al guadagno conseguente all'avvio della procedura penale, l'onere probatorio spettando peraltro innanzitutto al ricorrente (cfr. DTF 113 IV 93 consid. 3e e rinvio), e ha limitato l'indennizzo a questo titolo alla durata complessiva, di sedici mesi, del procedimento penale. Né gli scritti del 29 marzo 2001 del dott. B. \_\_\_\_\_ e del 23 aprile 2001 del dott. C. \_\_\_\_\_, su cui insiste particolarmente il ricorrente in questa sede, impongono di scostarsi dalle citate conclusioni: essi non contengono infatti concrete indicazioni sul preteso aumento del grado d'invalidità e sull'incapacità al guadagno del ricorrente, limitandosi semmai a illustrarne lo stato di salute, segnatamente dal profilo psicologico. D'altra parte, la CRP ha pure rilevato che, quand'anche si volesse ritenere l'istante divenuto totalmente invalido in seguito all'apertura del procedimento penale, egli avrebbe potuto ottenere dallo Stato unicamente il risarcimento della parte di danno non eventualmente coperta dalle assicurazioni sociali, dovendosi inoltre tenere conto delle eventuali prestazioni d'invalidità spettanti al ricorrente sulla base della previdenza professionale. La Corte cantonale ha però rilevato che l'istante non aveva fornito alcuna indicazione su tali aspetti, né il ricorrente contesta queste ulteriori argomentazioni: sicché sul quesito relativo alla perdita di guadagno non occorrerebbe entrare nel merito in applicazione dell' art. 90 OG . In effetti, quando il giudizio impugnato si fonda su due motivazioni indipendenti, entrambe devono essere impuginate con il rimedio appropriato. Se

il ricorrente ne censura una soltanto, come è qui il caso, il giudizio - trattandosi di una semplice contestazione sui motivi - rimane fondato nel suo risultato sulla base dell'argomentazione non contestata ( DTF 121 IV 94 consid. 1b e riferimenti).

## **E. 5**

Il ricorrente critica infine l'ammontare dell'indennità per torto morale riconosciutagli dalla CRP (fr. 23'000.--), ritenendola arbitraria e lesiva del principio della parità di trattamento. Postula in particolare un cambiamento di giurisprudenza riguardo all'importo forfetario di base di fr. 100.-- per ogni giorno di detenzione, chiedendo di aumentarlo a fr. 200.--. Sostiene inoltre che la gravità della lesione della personalità subita giustificerebbe di riconoscergli una somma complessiva di fr. 62'650.-- corrispondente a fr. 350.-- per ognuno dei 179 giorni di detenzione preventiva. La Corte cantonale ha innanzitutto stabilito un importo di base che tenesse principalmente conto della durata della detenzione, fissandolo in complessivi fr. 17'900.--, corrispondenti a fr. 100.-- per ogni giorno di carcere. Lo ha poi adeguato alle circostanze del caso in esame, in considerazione segnatamente della concreta gravità dell'offesa alla personalità. Il ricorrente non sostiene che tale modo di procedere sia di per sé lesivo della Costituzione, ma postula essenzialmente una modifica della giurisprudenza riguardo all'importo di base che, sempre secondo l'istante, dovrebbe d'ora innanzi essere fissato in fr. 200.-- per ogni giorno di detenzione. Questa Corte aveva in effetti ritenuto nella sentenza 1P.589/1999 del 31 ottobre 2000, nota al patrocinatore del ricorrente, giustificata l'assegnazione di un'indennità giornaliera per torto morale di fr. 100.-- per 172 giorni di detenzione (cfr. sentenza citata, consid. 4 e 5 e i numerosi riferimenti). Un cambiamento di giurisprudenza deve tuttavia fondarsi su motivi seri e oggettivi quali ad esempio una migliore conoscenza della volontà del legislatore, la modificazione di circostanze esterne o della concezione giuridica o l'evoluzione dei costumi. Inoltre, segnatamente per ragioni legate alla sicurezza del diritto, più la giurisprudenza ritenuta errata o non più attuale è da tempo costante, più il giudice è tenuto a porre esigenze severe riguardo ai motivi alla base del cambiamento ( DTF 127 II 289 consid. 3a e rinvii, 127 V 268 consid. 4a, 353 consid. 3a). Il ricorrente non si confronta in modo specifico e approfondito con queste esigenze, che non occorre ulteriormente esaminare in un caso come il presente, visti oltretutto l'esauriente trattazione della questione nel citato giudizio del 31 ottobre 2000 e il breve tempo trascorso dalla sua emanazione, e considerato come in concreto la CRP non si è limitata a riconoscere un importo forfetario, ma ha rettammente stabilito la riparazione del torto morale in funzione delle circostanze concrete, fondandosi quindi anche su fattori soggettivi legati alle conseguenze sulla personalità dell'istante (cfr. pure DTF 127 IV 215 consid. 2e). Il ricorrente poggia invero la pretesa indennità di fr. 350.-- per ogni giorno di detenzione su una serie di sentenze emanate dalla CRP, dalle Autorità di altri Cantoni e dal Tribunale federale, dalle quali risulterebbero, se calcolate e riferite alla singola giornata di detenzione, indennità giornaliere superiori. La commisurazione della riparazione morale costituisce tuttavia una decisione secondo l'equità, fondata di principio sull'apprezzamento e sulla ponderazione delle concrete circostanze ( DTF 123 II 210 consid. 2c), sicché eventuali paragoni non comportano di per sé l'illiceità della somma stabilita nel singolo caso ( DTF 127 IV 215 consid. 2e, 125 III 412 consid. 2c/cc pag. 421). L'indennità per torto morale deve infatti essere fissata in funzione della gravità della lesione della personalità, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto, segnatamente del pregiudizio all'integrità fisica e psichica, della reputazione di colui che si pretende leso, nonché della sua situazione familiare e professionale ( DTF 113 Ib 155 consid. 3b, 113 IV 93 consid. 3a; cfr. pure DTF 128 IV 53 consid. 7a pag. 71, 125 III 269

consid. 2a, 412 consid. 2a pag. 417). Ora, premessi questi principi, i casi esposti dal ricorrente riguardano essenzialmente procedimenti penali che hanno comportato detenzioni di breve durata, in cui si giustifica quindi di riconoscere indennità giornaliera più elevate, mentre per carcerazioni di lunga durata, come è qui il caso, assume maggiore importanza una valutazione complessiva (cfr. Hauser/Schweri, op. cit., § 109 n. 8a). Né si impone una diversa conclusione sulla base della sentenza 1C.1/1998 del 5 marzo 2002, su cui insiste particolarmente il ricorrente e in cui il Tribunale federale aveva attribuito a un accusato proscioltto dalle accuse di reati contro l'integrità sessuale un'indennità per torto morale di complessivi fr. 30'000.--. Basti infatti considerare come, in quel caso, diversamente dalla presente fattispecie, era stato riconosciuto - in base a una perizia medica - oltre alla lesione della personalità ( art. 49 CO ) anche un danno alla salute mentale dell'istante ( art. 47 CO ; cfr. sentenza citata, consid. 3g/bb pag. 32). Del resto, nel fissare concretamente l'indennità per torto morale, la CRP ha tenuto conto delle accuse particolarmente infamanti contro l'istante, dei pregiudizi per la sua reputazione, dell'ampio risalto della vicenda sui quotidiani ticinesi, delle difficoltà dal profilo della salute e nelle relazioni sociali incontrate dal ricorrente e dai suoi familiari in seguito all'avvio del procedimento, ravvisando per finire una grave lesione della personalità del ricorrente. L'indennità complessiva di fr. 23'000.-- riconosciuta a titolo di torto morale è quindi fondata su una ponderazione globale degli aspetti determinati e rientra nel vasto potere di apprezzamento che spettava alla CRP. Le censure ricorsuali sono pertanto infondate anche su quest'ultimo punto.

## **E. 6**

Ne segue che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza ( art. 156 cpv. 1 OG ). Secondo l' art. 152 cpv. 1 OG il Tribunale federale dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le cui conclusioni non sembrano dovere avere esito sfavorevole dal pagare le spese processuali. L'indigenza è data quando l'istante possa versare le spese processuali e le ripetibili solamente facendo capo al minimo vitale necessario al sostentamento ( DTF 125 IV 161 consid. 4a e rinvio). Spetta di principio all'istante dimostrare lo stato di bisogno e allegare alla domanda i ragguagli sul reddito, il patrimonio, l'insieme degli oneri finanziari e i suoi bisogni attuali ( DTF 125 IV 161 consid. 4). L'istante ha allegato due scritti dell'Autorità cantonale dai quali risulta che egli sarebbe debitore nei confronti dello Stato di fr. 2'600.-- per imposte e di fr. 50'078.50 a saldo delle spese processuali di un precedente procedimento penale; ha inoltre prodotto tre dichiarazioni del 13 novembre 2002 rilasciate da suoi familiari e attestanti prestati a suo favore per complessivi fr. 69'600.--, senza indicazioni sulle rispettive scadenze e sulle modalità di rimborso. Certo, egli sostiene che in tali circostanze l'indigenza sarebbe data nonostante l'indennità riconosciuta dalla CRP nel giudizio impugnato. Tali atti non permettono tuttavia di stabilire in modo completo e sufficientemente preciso la situazione finanziaria dell'istante, né consentono di determinare il suo fabbisogno (cfr. sentenza 1P.659/2000 del 12 dicembre 2001, consid. 3b, pubblicata in RDAT II-2001, n. 56, pag. 223). In tali circostanze, a prescindere dalla valutazione sull'esito del ricorso, l'istanza di assistenza giudiziaria deve essere respinta.